



**COMUNE DI TERDOBBIATE**  
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 2

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

**OGGETTO: Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche – Modifica regolamento e determinazione aliquote anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di gennaio alle ore 19.35 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1) Savoini Alessandro	Sindaco	si	
2) Zanotti Fragonara Carlo	Consigliere	si	
3) Poppi Erminia	"	si	
4) Boffa Caludio	"	si	
5) Buonfiglio Raffaella	"	si	
6) Ficarra Carmina	"	si	
7) Vada Simone	"	si	
8) Ferraris Stefano	"	si	
9) Merisi Domenico	"	si	
10) Presta Rosina	"	si	
11) Filippini Annunzio	"	si	
	<b>Totali n.</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Balbo Giuliana la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Savoini Alessandro - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco dà lettura del punto n. 2 all'OdG e illustra la proposta di deliberazione. Successivamente, constatata l'assenza di interventi, il Sindaco invita i Consiglieri ad esprimere le proprie intenzioni di voto.

**OGGETTO: Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche – Modifica regolamento e determinazione aliquote anno 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

l'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296; ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002;

VISTA la delibera CC n. 33 del 19.11.2024 con cui veniva approvato il regolamento per l'Addizionale Comunale IRPEF ad oggi vigente;

VISTO l'art 1 comma i 142 lettera a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha sostituito l'articolo 3, comma 1, del Dlgs 360/1998 stabilendo: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*;

VISTO il medesimo articolo alla lettera b che stabilisce. *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

DATO ATTO che con la nuova formulazione, il legislatore ha puntualizzato la circostanza di diritto secondo cui i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef esclusivamente facendo ricorso allo strumento regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997;

VISTO l'art 1 comma 2 Legge 207 del 30.12.2024 stabilisce i seguenti scaglioni a partire dall'anno 2025 per dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

- a) fino a 28.000 euro,
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- c) oltre 50.000;

Visto l'art 1 commi 750-751-752 che recitano *“750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1,*

*lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma e' fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

*752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.”*

PRESO ATTO che le delibere, di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;

RITENUTO, di dover modificare il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF, approvato con DCC n. 33 del 19.11.2024 con effetto dal 1.01.2025 al fine di adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti dall'art 1 comma 2 Legge 207 del 30.12.2024;

VISTA ed esaminata la relativa bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione, composto da n. 5 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico - finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione approvare;
- 2) DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per diventarne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DICHIARARE, stante l'urgenza a procedere, con successiva ed unanime votazione favorevole il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Savoini Alessandro

IL SEGRETARIO  
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 07.02.2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

Data 07.02.2025

---

- Divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Divenuta esecutiva il giorno 30.01.2025 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 07.02.2025

IL SEGRETARIO  
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

**COMUNE DI TERDOBBIATE**

**Provincia di Novara**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Deliberazione del Consiglio Comunale all'oggetto "Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche – Modifica regolamento e determinazione aliquote anno 2025".

Vista la deliberazione della G.C. n. 03 del 20.01.2025 con la quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Economico Finanziario – Tributi – Personale – Polizia Municipale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

**ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 24.01.2025

Il Responsabile del servizio finanziario-Sindaco  
F.to Savoini Alessandro

**COMUNE DI TERDOBBIATE**

**Provincia di Novara**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Deliberazione del Consiglio Comunale all'oggetto "Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche – Modifica regolamento e determinazione aliquote anno 2025".

Vista la deliberazione della G.C. n. 03 del 20.01.2025 con la quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Economico Finanziario – Tributi – Personale – Polizia Municipale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

**ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 24.01.2025

Il Responsabile del servizio finanziario-Sindaco  
F.to Savoini Alessandro

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

### **ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE**

1. Il Comune di Terdobbiate si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D.Lgs. 360/98, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dai commi da 2 a 7 della legge 234/2021 che operano una revisione degli scaglioni dei redditi imponibili IRPEF e dall'art 1 comma 2 Legge 207 del 30.12.2024

### **ARTICOLO 2 – COMPETENZE - ALIQUOTE**

1. La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è attribuita, salvo disposizioni di Legge, al Consiglio Comunale.
2. In assenza di provvedimento, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Ai sensi dell'art .14 del D. Lgs 23/2010:
  - a) Il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività.
  - b) l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale è fissata nella misura di:

– Fino ad euro 28.000 di reddito:	0,5 %
– Oltre 28.001 euro e fino ad euro 50.000 di reddito:	0,7 %
– Oltre 50.000 euro di reddito:	0,8 %
4. Si stabilisce la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 per l'anno 2022 in Euro 7.500,00.
5. Le delibere di variazione dell'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 c. 3 del citato D.Lgs 360/98 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20/12 dell'anno a cui la delibera afferisce.
6. Per ottenere l'acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia adottata entro il 20 dicembre dell'anno precedente il termine per la pubblicazione sul sito informatico.

### **ARTICOLO 3 – VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

### **ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

### **ARTICOLO 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.